

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE IL BILANCIO ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI ED ELIMINATI

Anno 2015

(Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180)

Premessa

La relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi (d'ora innanzi, anche Relazione complessiva sul bilancio) è prevista dall'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" e successive modificazioni.

Questa previsione si colloca nel quadro delle misure volte a prevenire il proliferare di nuove complicazioni burocratiche a carico di cittadini e imprese attraverso meccanismi di controllo ex ante sull'introduzione di nuovi adempimenti amministrativi.

In particolare, la finalità della norma è di:

- responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione e nella stima dei costi degli adempimenti amministrativi introdotti ed eliminati con atti normativi;
- garantire che il complesso degli oneri amministrativi annualmente introdotti da ogni amministrazione sia pari o inferiore a quello degli oneri eliminati;
- disporre di uno strumento di "compensazione" nel caso in cui gli oneri introdotti da un'amministrazione siano superiori a quelli eliminati.

La Relazione complessiva sul bilancio si articola in quattro parti. Il paragrafo 1 illustra il contesto con riferimento al diffondersi dell'esperienza del bilancio degli oneri nell'esperienza europea e alla disciplina nazionale in materia. Il paragrafo 2 illustra il processo di verifica delle relazioni di bilancio predisposte dalle singole amministrazioni da parte del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) e del Dipartimento della funzione pubblica (DFP) e quello di consultazione delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori. Il paragrafo 3 illustra i contenuti delle relazioni sul bilancio, evidenziando i risultati disponibili per ogni amministrazione. Il paragrafo 4 contiene le conclusioni e l'indicazione di alcuni correttivi, per affrontare le problematiche emerse nel terzo anno di applicazione delle disposizioni sul bilancio degli oneri.

1. Il contesto

1.1 Il quadro europeo

L'analisi delle esperienze europee evidenzia una diffusione crescente del bilancio degli oneri nelle esperienze dei paesi europei.

1.1.1 Regno Unito

La regola del one-in, one-out – OIOO (one-in, two-out – OITO dal 1° gennaio 2013) costituisce la componente più rilevante della strategia di riduzione degli oneri regolatori del governo britannico ed è stata adottata allo scopo sia di ridurre i costi per le imprese, sia di incentivare un cambio di cultura dei regolatori nell'ottica della deregolazione. Introdotta nell'ordinamento il 1° settembre 2010 e divenuta operativa dal 1° gennaio 2011, la regola impedisce ai dipartimenti governativi di introdurre nuove misure che impongano costi alle imprese e al terzo settore, a meno che non siano compensate da un ammontare equivalente di risparmi ottenuti rimuovendo o semplificando altre disposizioni.

Per aumentare la pressione esercitata sui singoli dipartimenti e spingerli ad adottare misure di semplificazione più incisive, il governo del Regno Unito ha sostituito nel 2013 la regola del one-in, one-out con quella del one-in, two-out (OITO): per tutte le misure introdotte a partire dal 1° gennaio 2013, i dipartimenti hanno l'obbligo di compensare gli incrementi nei costi della regolazione attraverso misure di semplificazione che riducano i costi regolatori di un valore almeno doppio. La regola si applica a tutta la nuova regolazione, ad eccezione delle norme tributarie, fiscali, di emergenza, delle misure di derivazione europea che non introducono goldplating e delle misure che non hanno impatto sulle imprese e il terzo settore.

Il calcolo degli oneri introdotti ed eliminati è effettuato dai dipartimenti sulla base delle evidenze emerse nel corso delle attività di analisi di impatto della regolazione (AIR); le stime sono validate dall'organismo indipendente Regulatory Policy Committee (RPC) e approvate da un apposito comitato di ministri, il Reducing Regulation sub-Committee (RRC). Due volte all'anno, nei mesi di luglio e dicembre, il governo dà conto dello stato delle attività di compensazione nello Statement of New Regulation (SNR), un documento pubblico in cui sono raccolte tutte le misure regolatorie relative alle imprese che entreranno in vigore nei successivi sei mesi e sono riportati i bilanci degli oneri a partire al primo gennaio 2011, suddivisi per singolo dipartimento.

1.1.2 Francia

Il governo francese ha recentemente adottato l'approccio della compensazione degli oneri, estendendolo anche ai costi imposti ai cittadini. La circolare del Primo ministro del 17 luglio 2013 ha introdotto la moratoria della regolamentazione (la cosiddetta *moratoire «1 pour 1»*), una regola per cui, a partire dal primo settembre 2013, ogni nuova disposizione che comporta nuovi oneri per i cittadini, le imprese o gli enti territoriali (*collectivités territoriales*) non può essere adottata a meno che non sia accompagnata da una misura di semplificazione che generi altrettanti risparmi. Così come previsto nel Regno Unito, il bilancio è stato ricompreso nella metodologia AIR, secondo una logica di integrazione degli strumenti di *better regulation*: all'interno di un'apposita sezione delle relazioni AIR (dedicata all'applicazione della moratoria) ciascun ministero deve riportare non solo le stime dell'impatto, ma anche il nome della misura di semplificazione compensativa e i dettagli del relativo studio d'impatto. Al fine di assicurare il rispetto del principio “*zéro charge supplémentaire*” e l'attuazione della moratoria, in seno al *Conseil de la simplification pour les entreprises* è stato istituito un gruppo dedicato all'impatto sulle imprese (*l'Atelier impact entreprises*), che si è riunito per la prima volta nel novembre 2015 e che dovrebbe in futuro assolvere a funzioni di controllo esterno da parte delle imprese sull'impatto delle nuove misure regolatorie.

1.1.3 Germania

In Germania, la regola del *one-in, one-out* è stata introdotta dal governo federale a partire dal primo luglio del 2015 su raccomandazione dell'organismo indipendente tedesco per il controllo della regolazione (il *Normenkontrollrat*), con l'obiettivo di prevenire l'introduzione di nuovi costi di compliance a carico delle imprese da parte della normativa del governo federale. Nella fase iniziale, la regola prevede che le misure compensatorie di semplificazione debbano essere adottate, se possibile, entro un anno. Lo sviluppo indicato dal *Normenkontrollrat* è di legare in modo più stringente le compensazioni alle misure che introducono oneri, nonché di far leva sui meccanismi di consultazione delle imprese per definire adeguate proposte di semplificazione.

1.1.4 Portogallo

In Portogallo, il *one-in, one-out* è stato introdotto nell'ordinamento con il decreto legge n. 72/2014 ed è una delle misure cardine del nuovo programma di semplificazione amministrativa “*Simplificar Programme*” insieme al principio “*chiedi una volta sola*” e al principio “*digital by default*”. È

previsto che la regola sia integrata con la metodologia di analisi di impatto e che sia applicata a tutte le norme del Governo e delle amministrazioni centrali.

1.1.5 Spagna

In Spagna, l'introduzione del bilancio degli oneri è stata proposta nell'ambito della riforma dell'amministrazione pubblica su iniziativa della Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), istituita nell'ottobre del 2012. La proposta ha riguardato l'adozione della regola one-in, one-out, che tuttavia non trova ancora piena implementazione.

1.2 La normativa nazionale

Con l'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" e successive modificazioni, è stato introdotto, sull'esempio delle migliori esperienze internazionali, l'obbligo per le amministrazioni statali di predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nell'anno precedente.

Si ricorda che per costo amministrativo, in base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle disposizioni in materia, si intende il costo sostenuto dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un onere (o obbligo) informativo, ossia all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attività. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione. Non rientrano, invece, nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

La predisposizione del bilancio degli oneri è collegata alla valutazione dei singoli atti normativi svolta nel corso dell'anno: le relazioni sul bilancio, a cura di ogni amministrazione, infatti, devono riportare le stime degli oneri amministrativi come valutate nelle relazioni sull'analisi di impatto della regolazione (AIR) elaborate nel corso dell'anno di riferimento, aggiornate, ovviamente, per tener conto dei contenuti definitivi dei provvedimenti approvati. Il bilancio include anche gli oneri derivanti dagli atti normativi non sottoposti ad AIR.

Le relazioni sul bilancio sono verificate, per quanto di competenza, dal DAGL e trasmesse al DFP che predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori, "la relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il

risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata sul sito del Governo entro il 31 marzo di ogni anno”.

Se gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo adotta entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione i provvedimenti necessari a “tagliare oneri di pari importo”, assicurando il pareggio di bilancio, attraverso regolamenti adottati ai sensi dell’art. 17 comma 2 della legge n. 400 del 1988.

L’individuazione degli oneri e la stima dei costi amministrativi è effettuata, sia per gli atti normativi sottoposti ad AIR che per quelli non sottoposti ad AIR, sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nelle linee guida di cui al DPCM 25 gennaio 2013 (allegato A del provvedimento)¹, che forniscono alle amministrazioni una guida operativa per la predisposizione della relazione sul bilancio degli oneri. In particolare, per agevolare la stima, le linee guida contengono: 1) un “tariffario”, contenente i costi standard dei principali adempimenti per cittadini e imprese²; 2) i modelli, da utilizzare per la quantificazione degli oneri relativi a ciascun provvedimento normativo e per la predisposizione del bilancio.

2. Il percorso di verifica delle relazioni sul bilancio

2.1 Le valutazioni del DAGL e del DFP

Nel terzo anno di applicazione della disciplina sul bilancio degli oneri il processo di monitoraggio e valutazione delle relazioni prodotte dalle amministrazioni, condotto dal DAGL, è stato ulteriormente rafforzato, migliorando la leggibilità degli esiti della valutazione attraverso la predisposizione di schede di sintesi per ciascuna amministrazione. Queste schede, inoltre, hanno evidenziato un relativo miglioramento nell’individuazione degli oneri introdotti ed eliminati nell’ambito delle relazioni AIR, grazie alla penetrante e costante attività di controllo svolta dal DAGL.

Oltre a sollecitare la predisposizione delle relazioni sul bilancio entro il 31 gennaio, il DAGL ha, infatti, proseguito il corposo lavoro di ricognizione di tutte le valutazioni degli oneri amministrativi contenute nelle relazioni AIR. Successivamente all’invio delle prime relazioni sul bilancio, il

¹ Le linee guida sono disponibili sul sito <http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Semplificazione/Misurazione-Oneri/Linee%20guida%20oneri%20introdotti-eliminati.pdf>.

² Come illustrato nelle linee guida, il tariffario si basa sui dati raccolti dal DFP nel corso delle indagini sulla Misurazione degli oneri amministrativi (MOA), i cui risultati sono disponibili sul sito <http://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/la-misurazione-degli-oneri>.

DAGL ha provveduto a confrontare i dati contenuti in queste ultime con quelli riportati nelle relazioni AIR, evidenziando, per ogni atto normativo, eventuali discrepanze.

All'esito di tale lavoro, il DAGL ha predisposto le citate schede di sintesi per ogni amministrazione (poi inviate al DFP, alle stesse amministrazioni e alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori), riportando, per ogni atto normativo: 1) i contenuti della sezione oneri amministrativi della relazione AIR, incluse le stime eventualmente prodotte dall'amministrazione; 2) le eventuali discrepanze riscontrate tra le relazioni AIR e la relazione sul bilancio.

Contestualmente, nell'ambito di un lavoro di squadra sviluppato in piena sinergia, il DFP ha svolto l'esame delle relazioni inviate dalle amministrazioni, concentrandosi, secondo le sue competenze, sulle metodologie seguite per il computo degli oneri, sulla coerenza delle stime e della redazione dei bilanci con i criteri e le metodologie individuate dalle linee guida. Sulla base del lavoro congiunto svolto dai due Dipartimenti e delle criticità individuate nelle relazioni di bilancio, il DAGL ha richiesto alle amministrazioni le integrazioni necessarie ad assicurare l'eshaustività e la coerenza delle relazioni di bilancio.

L'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica ha, inoltre, offerto, alle amministrazioni che l'hanno richiesto, un supporto metodologico nell'individuazione degli atti e degli obblighi oggetto della relazione, nell'utilizzazione delle metodologie di stima e del "tariffario" e nell'identificazione delle platee di soggetti tenuti ad adempiere.

Infine, il DFP ha inviato alle amministrazioni gli esiti delle consultazioni delle associazioni imprenditoriali (vedi allegato 2), chiedendo un riscontro sulle osservazioni pervenute.

2.2 Il contributo delle associazioni

Le associazioni consultate³, come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge n.180 del 2011, non solo hanno offerto un contributo significativo alla verifica delle relazioni sul bilancio, ma hanno anche contribuito in modo significativo con indicazioni per migliorare e rendere più efficace il processo di predisposizione del bilancio.

³ E' stata inviata la documentazione e la richiesta di contributi a tutte associazioni rappresentate nel Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU), che sono state invitate anche ad un apposito incontro; dalle associazioni dei cittadini utenti e consumatori non sono pervenuti contributi specifici. Per quanto concerne le associazioni imprenditoriali, la documentazione è stata inviata a Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, CNA (aderenti a Rete Imprese Italia) e Confindustria, invitate ad appositi incontri. Per i contributi pervenuti dalle associazioni imprenditoriali si rinvia al testo della relazione e all'allegato 2.

Le associazioni hanno dato atto del relativo miglioramento, rispetto agli anni precedenti, della capacità delle amministrazioni di individuare, nell'ambito delle relazioni AIR, gli oneri introdotti ed eliminati. Ad esempio è stata citata la relazione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; tuttavia le associazioni hanno segnalato il permanere di criticità nella stima degli oneri e nella predisposizione dei bilanci.

La maggiore completezza delle indicazioni relative agli oneri introdotti ed eliminati nelle schede predisposte dal DAGL ha consentito alle associazioni di avere, rispetto agli anni precedenti, un approccio più selettivo e mirato a fornire indicazioni qualitative rilevanti sugli oneri già individuati dalle amministrazioni.

Questa novità è ancora più significativa, se viene valutata alla luce dell'esperienza realizzata nella predisposizione delle relazioni di bilancio degli anni precedenti. Nel 2013, infatti, a fronte di una sola amministrazione che aveva presentato il bilancio e in assenza di dati sulle relazioni AIR, le associazioni imprenditoriali hanno individuato numerosi atti normativi che recavano oneri introdotti ed eliminati non presi in considerazione dalle amministrazioni. Nel 2014, a fronte di un maggior numero di amministrazioni che aveva presentato il bilancio e di una ricognizione delle relazioni AIR, le associazioni imprenditoriali hanno individuato numerosi provvedimenti non presi in considerazione dalle amministrazioni. In vista della relazione per l'anno 2015 le osservazioni delle associazioni riguardano in larga misura provvedimenti già presi in considerazione dalle amministrazioni nelle relazioni AIR. Questo ha consentito alle associazioni imprenditoriali un'analisi più approfondita sugli oneri introdotti ed eliminati: sono stati evidenziati anche adempimenti, dati e problematiche non presi in considerazione dalle amministrazioni e sono state persino fornite ipotesi di stima degli oneri attraverso la determinazione delle platee dei destinatari, che sono stati inviati alle amministrazioni per un riscontro. In alcuni casi le osservazioni delle associazioni hanno confermato le valutazioni delle amministrazioni medesime circa l'assenza degli oneri.

Le osservazioni puntuali delle associazioni si sono concentrate in particolare su provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle finanze e hanno riguardato, come evidenziato negli anni precedenti (si vedano anche le Relazioni di bilancio degli anni precedenti) e nel corso degli incontri di consultazione svolti con le associazioni imprenditoriali, anche oneri connessi ad obblighi di conformità sostanziale e ad adempimenti fiscali, che pur essendo esclusi dal campo di applicazione dell'art. 8 della legge n. 180 del 2011, sono consideranti relevantissimi e prioritari per le imprese.

Più in generale, partendo dalla dinamica evolutiva sopra richiamata, le associazioni imprenditoriali hanno fornito importanti indicazioni e proposte per affrontare le criticità e i limiti evidenziati, affermare una maggiore selettività e corrispondere efficacemente alle finalità del bilancio (a tale proposito, si veda il paragrafo 4).

3. Il bilancio annuale degli oneri amministrativi

Al 30 marzo 2016 il quadro delle relazioni di bilancio pervenute è il seguente:

1. hanno redatto un bilancio le seguenti cinque amministrazioni: Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
2. hanno attestato di non avere introdotto né eliminato oneri le seguenti tredici amministrazioni: Ministero dell'interno, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nove Uffici dei Ministri senza portafoglio o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3. il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute hanno inviato dati e informazioni e quantificazioni parziali che dovranno essere integrate; il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha descritto gli oneri introdotti e/o eliminati con gli atti normativi adottati nel corso del 2015, ma non li ha quantificati;
4. non ha ancora inviato la relazione prevista il Ministero dello sviluppo economico.

Alla luce dell'attività di analisi e di verifica delle relazioni sul bilancio e degli esiti della consultazione, si evidenzia che gli elementi acquisiti consentono di redigere un bilancio degli oneri limitatamente ad alcune amministrazioni (l'allegato 1 riporta le relative schede di bilancio), che comunque potrà essere integrato a seguito del riscontro sulle ulteriori osservazioni inviate alle amministrazioni (ivi comprese quelle delle associazioni imprenditoriali).

Di seguito, si riportano i principali elementi delle relazioni sul bilancio delle amministrazioni. Ove disponibile, è evidenziato il risultato di bilancio con riferimento a ciascuna amministrazione. Considerati i tempi a disposizione, questa relazione dà atto delle informazioni fornite dalle amministrazioni alla data del 30 marzo, mentre delle integrazioni pervenute successivamente si darà

conto, come avvenuto nel 2015, in una **nota di aggiornamento alla relazione di bilancio**, che sarà predisposta, sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori, entro il 31 maggio 2015.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

La relazione sul bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dà conto degli oneri introdotti ed eliminati con due atti normativi riguardanti il recepimento della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva "Seveso III")⁴ e le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali⁵.

La relazione non evidenzia il saldo complessivo, in quanto la platea di imprese tenuta ad adempiere (c.d. popolazione) è stimata solo per il primo dei provvedimenti indicati sopra. Per quanto concerne il recepimento della direttiva Seveso III, l'amministrazione ha quantificato sia i costi unitari che quelli totali. Gli **oneri totali introdotti** sono **pari a € 322.400** e quelli **eliminati** sono **pari a € 915.080**. Il **saldo è pari a - € 592.680**. Tale stima esclude gli oneri direttamente imputabili alla normativa europea.

Per quanto riguarda il secondo provvedimento, l'amministrazione ha stimato i costi unitari derivanti da tutti i 15 decreti ministeriali attuativi che definiscono i criteri ambientali minimi (CAM). Tuttavia:

- per alcuni CAM sono stimate solo le attività di "*Presentazione della copia della documentazione tecnica*" e di "*Consegna documentazione*", mentre mancano le stime degli oneri relativi alle attività di "verifica" imposte dai criteri ambientali minimi e che corrispondono a documentazione che le imprese devono produrre e presentare in sede di gara;
- la popolazione di imprese interessate, che dipende dal numero di partecipanti alle gare aventi ad oggetto gli specifici lavori o forniture per i quali devono essere rispettati i vari CAM, non è stata stimata, per cui manca la stima dei costi totali.

Nella relazione, inoltre, non sono fornite informazioni in merito agli ulteriori provvedimenti definitivamente approvati nel corso del 2015 e individuati dal DAGL.

Il bilancio predisposto dal Ministero dell'ambiente, risulta, quindi, incompleto e dovrà essere integrato in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio, sentite le associazioni imprenditoriali.

⁴ Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 di recepimento della 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva "Seveso III").

⁵ Articolo 18, Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*".

Ministero della difesa

Nella propria relazione, il Ministero della difesa dà conto degli oneri introdotti con il decreto interministeriale 11 maggio 2015, n. 82⁶. Tale provvedimento introduce l'obbligo per le imprese che intendano esercitare l'attività di bonifica da ordigni bellici inesplosi di iscriversi a un apposito albo. A tale obbligo corrispondono **nuovi oneri stimati**, in virtù della ridotta platea di destinatari (meno di 40 imprese), che comportano un saldo di bilancio pari a **3.700 €**.

Ministero della giustizia

Il bilancio del Ministero della giustizia fa riferimento a quattro provvedimenti approvati nel corso del 2015, relativi a:

- a) il riordino della disciplina della difesa d'ufficio⁷; tale provvedimento **introduce oneri stimati in 1.027.200 €**, connessi all'obbligo, per i professionisti che intendano mantenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, di presentare apposita documentazione;
- b) le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile⁸; tale provvedimento **introduce** in capo ai gestori delle vendite **oneri stimati**, in relazione alla ridotta platea di imprese coinvolte (stimate in 100), **in circa 3.000 €**;
- c) le disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista⁹, che **introducono oneri stimati in 1.207.870 €**;
- d) misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria¹⁰ che, grazie all'informatizzazione delle domande di iscrizione e della tenuta di albi ed elenchi dei consulenti tecnici, dei periti, dei custodi di beni pignorati e dei professionisti per le vendite giudiziarie, **eliminano oneri per**

⁶ "Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche ad ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 1° ottobre 2012, n. 177".

⁷ D.lgs. 30 gennaio 2015, n. 6, recante "Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

⁸ DM 26 febbraio 2015, n. 32, "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

⁹ DM 12 agosto 2015, n. 144, "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

¹⁰ DL 27 giugno 2015, n. 83, "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria".

1.160.000 €. Ai fini del saldo di bilancio, a questa cifra va sottratto un importo pari a 232.686 €, che è stato “utilizzato” dal Ministero della Giustizia per compensare il saldo negativo del bilancio relativo l’anno 2014.

I costi stimati totali degli **oneri introdotti** sono pari a **2.238.060 €** e quelli degli **oneri eliminati** pari a **927.304 €** (al netto dei 232.696 € utilizzati per compensare il saldo negativo dello scorso anno), con un **saldo di bilancio** pari a **€ 1.310.756 €**.

Nella relazione, il Ministero della giustizia ha evidenziato che il **disavanzo** potrà essere **compensato** ai fini del pareggio di bilancio con le riduzioni di oneri previste nel decreto ministeriale, in corso di perfezionamento, sulla tenuta dell’albo, degli elenchi e dei registri presso i consigli dell’ordine degli avvocati e nel DPR, attualmente in fase di istruttoria, di modifica del regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”).

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

La relazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prende in esame gli oneri introdotti con la legge di riforma del sistema scolastico¹¹ legati all’obbligo di presentazione della domanda di assunzione a carico degli aspiranti docenti (circa 100.000 soggetti). Tali oneri comportano un **saldo di bilancio** pari a circa **1.250.000 €**.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La relazione sul bilancio degli oneri predisposta dall’amministrazione individua due provvedimenti che introducono e/o eliminano oneri: il primo, riferito al c.d. “bonus bebè”¹²; il secondo, relativo a disposizioni di razionalizzazione e semplificazione di adempimenti a carico di cittadini e imprese, e altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro¹³. In riferimento al primo provvedimento, l’amministrazione ha stimato gli **oneri totali, pari a 2.000.000 €**. Relativamente al secondo provvedimento l’amministrazione ha stimato gli oneri separatamente per le due disposizioni oggetto di stima: per l’articolo 2 (relativo all’eliminazione dell’accertamento delle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile per i titolari di assegno di invalidità) gli **oneri eliminati** sono

¹¹ Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”.

¹² DPCM 27 febbraio 2015, recante “*Disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*”

¹³ D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, recante “*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione delle legge 10 dicembre 2014, n 183*”.

pari a 7.075.000 €; per l'articolo 12 (soppressione dell'albo dei centralinisti telefonici non vedenti) gli **oneri eliminati** sono **pari a 1.650 €**. La relazione sul bilancio dà anche conto di ulteriori oneri introdotti con lo stesso provvedimento, ma rinvia la stima successivamente all'approvazione dei relativi decreti attuativi. Il **saldo di bilancio** è pari a **5.076.650 €**.

A seguito delle valutazioni svolte dal DFP, il DAGL ha chiesto di integrare la relazione sul bilancio. In particolare, in merito al provvedimento di razionalizzazione e semplificazione di adempimenti a carico di cittadini e imprese, e altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro, è stata segnalata la necessità di integrare le stime relative:

- a. all'articolo 18, che, abrogando l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, ha eliminato oneri amministrativi a carico dei lavoratori italiani disponibili a svolgere attività all'estero;
- b. all'articolo 21, che sembra ridurre oneri amministrativi per i datori di lavoro.

Inoltre, è stata evidenziata la necessità di stimare anche gli oneri amministrativi introdotti dall'articolo 15, comma 8, d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 (*“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*).

Le associazioni imprenditoriali (Allegato 2), inoltre, hanno segnalato ulteriori oneri introdotti ed eliminati¹⁴, che sono stati inviati all'amministrazione.

L'amministrazione, sentite le associazioni imprenditoriali, dovrà fornire un riscontro alle osservazioni e alle richieste di approfondimento in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio.

Il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno comunicato che con gli atti normativi approvati nell'anno 2015 non sono stati introdotti o eliminati oneri amministrativi. **Il relativo bilancio è pari a zero.**

¹⁴ Gli oneri segnalati dalle associazioni riguardano in particolare: 1) gli oneri di comunicazione introdotti dal D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante *“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e la semplificazione per l'esclusione dei lavoratori con contratto a tutele crescenti dalla procedura di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 604/1966; 2) gli oneri introdotti a seguito delle modifiche alla disciplina della CIGO (D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*); 3) gli oneri sia introdotti che eliminati con il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

Per la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, gli uffici del Ministro degli affari regionali, gli uffici il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il Dipartimento per le politiche Europee, l'Ufficio studi e rapporti istituzionali, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le riforme istituzionali hanno attestato che nell'anno 2015 non sono stati introdotti o eliminati oneri amministrativi. **Il relativo bilancio è pari a zero.**

Ministero dell'economia e delle finanze

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso gli elementi informativi relativi al Dipartimento del tesoro corredati da alcune quantificazioni, senza predisporre una relazione di sintesi. La relazione dovrà essere integrata in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio.

Ministero della salute

Anche il Ministero della Salute ha inviato informazioni parziali che dovranno essere integrate in vista della nota di aggiornamento.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** descrive i provvedimenti adottati nel corso del 2015 e i relativi oneri introdotti ed eliminati, ma non fornisce alcuna quantificazione. La relazione dovrà essere integrata in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio.

4. Conclusioni

L'analisi svolta nei paragrafi precedenti consente di tracciare il quadro dell'attuazione delle disposizioni sul bilancio degli oneri introdotti ed eliminati.

Innanzitutto, si evidenzia che, malgrado le maggiori informazioni pervenute rispetto agli anni precedenti, anche per l'anno 2015 non è possibile predisporre al 31 marzo 2016 una relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzii il risultato con riferimento a tutte le amministrazioni.

Infatti, hanno presentato il bilancio diciotto amministrazioni (nove ministeri e nove Uffici dei Ministri senza portafoglio e dipartimenti della Presidenza del Consiglio), mentre quattro ministeri non hanno fornito informazioni che consentano di evidenziare un saldo di bilancio.

Di seguito il quadro di sintesi delle relazioni pervenute per l'anno 2015, comparato con quelle acquisite al 31 marzo degli anni precedenti:

- le amministrazioni che presentano un bilancio con oneri introdotti ed eliminati sono cinque per l'anno 2015 (mentre erano state quattro per il 2014 e solo una per il 2013). Per alcuni bilanci, come nell'anno 2014, in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio, sono state richieste integrazioni alle stime e riscontri anche in relazione alle osservazioni delle associazioni imprenditoriali;
- tredici amministrazioni (quattro ministeri e nove Uffici dei Ministri e dipartimenti della Presidenza del Consiglio) hanno presentato per l'anno 2015 un bilancio **pari a zero**, attestando di non avere né introdotto né eliminato oneri. Per queste relazioni non sono pervenute osservazioni dalle associazioni imprenditoriali. Per l'anno 2014 hanno attestato di non avere introdotto né eliminato oneri quattro ministeri e sette dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre per il 2013 cinque amministrazioni.
- due amministrazioni hanno inviato per l'anno 2015 una relazione che fornisce informazioni, elementi e quantificazioni parziali che dovranno essere integrate e un'amministrazione ha descritto gli oneri senza quantificarli, mentre per il 2014 le amministrazioni che hanno presentato una relazione incompleta sono state sei e per il 2013 sono state otto;
- un'amministrazione non ha ancora inviato la relazione per l'anno 2015 (il Ministero dello sviluppo economico), per il 2013 sei amministrazioni non l'avevano inviata, mentre per l'anno 2014 l'avevano inviata tutte le amministrazioni.

La ricognizione effettuata dal DAGL ha consentito, inoltre, di evidenziare, come sottolineato anche dalle associazioni imprenditoriali, un miglioramento significativo della qualità delle informazioni fornite, nell'ambito dell'AIR, relativamente all'individuazione e alla descrizione degli oneri introdotti ed eliminati. Si è rilevato anche un relativo miglioramento nelle attività di stima che è attestato dal numero crescente di relazioni di bilancio predisposte. Persiste ancora una difficoltà nelle attività di quantificazione e in particolare nell'individuazione delle platee di destinatari, mentre più agevole è risultata la stima dei costi unitari anche grazie al ricorso pressoché generalizzato alle linee guida per la stima degli oneri, che si sono dimostrate un ausilio efficace all'elaborazione delle stime.

Al relativo miglioramento del quadro complessivo della valutazione degli oneri e dei bilanci ha certamente contribuito l'insieme delle azioni che, come preannunciato lo scorso anno dal Capo del

Dipartimento in occasione della precedente relazione di bilancio, sono state messe in campo dal DAGL:

1. la più incisiva attività di verifica e valutazione delle AIR assicurata nel corso del 2015: il maggior controllo sui contenuti delle AIR, inclusa l'individuazione e stima degli oneri amministrativi, ha costituito un incentivo per le amministrazioni a prestare maggiore attenzione anche a questi aspetti;
2. la formazione sull'AIR svolta, con il supporto della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, a beneficio di tutte le amministrazioni centrali, con un modulo specifico dedicato alla stima degli oneri amministrativi. L'attività formativa, avviata a fine 2015 e ancora in corso, ha sinora coinvolto 71 partecipanti, divisi in quattro sessioni, di diverse amministrazioni;
3. il processo di ricognizione e verifica sistematica svolto dal DAGL, in collaborazione con il DFP, descritto nel paragrafo 2, che ha contribuito a sollecitare l'impegno da parte delle amministrazioni nella predisposizione dei bilanci.

Le stesse associazioni hanno manifestato un apprezzamento per il ruolo svolto dal DAGL, sia con riferimento al controllo del flusso di oneri nel corso dell'anno, sia di verifica e ricognizione della coerenza tra quanto dichiarato dalle amministrazioni nelle AIR e quanto riportato nelle relazioni di bilancio, riconoscendo che tali attività rappresentano una condizione essenziale per garantire che il bilancio degli oneri produca un impatto concreto in termini di riduzione del carico burocratico sulle imprese e i cittadini, inserendosi in un insieme coerente di iniziative volte a migliorare la qualità della regolazione.

Tuttavia, il quadro tracciato mostra il permanere delle inadempienze e delle resistenze culturali da parte delle amministrazioni già illustrate nella relazione dello scorso anno, che, al pari delle peculiarità del processo legislativo (esigenze di celerità dell'iter normativo, elevato numero di provvedimenti da esaminare, rilevanza della decretazione d'urgenza, numerosità dei provvedimenti attuativi, ecc.), continuano a incidere inevitabilmente sull'efficacia degli strumenti di valutazione normativa nel nostro Paese.

Come dimostra il diffondersi del bilancio degli oneri nell'esperienza dei paesi europei, la quantificazione degli oneri introdotti o eliminati non è un inutile adempimento formale, ma rappresenta una risorsa essenziale per prevenire l'introduzione di nuove complicazione burocratiche.

In tale contesto, è stato richiesto, ove necessario, alle amministrazioni di fornire le informazioni necessarie a completare la relazione di bilancio e la quantificazione degli oneri introdotti ed

eliminati. Si darà conto delle ulteriori informazioni e delle nuove stime prodotte dalle amministrazioni in una **nota di aggiornamento alla presente relazione al 31 maggio**, che sarà predisposta sentite le associazioni di imprese e cittadini.

Inoltre, sono state individuate, d'intesa con il DAGL e tenuto conto dei suggerimenti emersi in sede di consultazione, le seguenti indicazioni per migliorare il processo di prevenzione, valutazione e riduzione degli oneri amministrativi:

1. sperimentare, con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, un'attività di supporto tecnico alla valutazione degli oneri che coinvolga una o più amministrazioni individuate su base volontaria. La sperimentazione, concentrata su pochi atti di particolare impatto per i cittadini e le imprese, sarà finalizzata anche ad affiancare le amministrazioni nella stima dei soggetti destinatari degli adempimenti (popolazione), su cui permangono le maggiori difficoltà;
2. avviare la verifica periodica degli oneri introdotti ed eliminati: come proposto nel corso della consultazione dal Capo del DAGL, a giugno prossimo si terrà un incontro con le associazioni per valutare le sperimentazioni da avviare e l'andamento degli oneri negli atti normativi approvati a quella data;
3. dare evidenza specifica agli oneri derivanti dal *gold-plating*;
4. approfondire e affinare le metodologie di stima sulla base dell'esperienza applicativa dei primi tre anni di applicazione dell'articolo 8 della legge n. 180 del 2011 per rendere più efficaci e selettive le attività di misurazione. Ad esempio possono essere individuate soglie al di sotto delle quali non è richiesta la stima degli oneri, applicando un criterio di proporzionalità al bilancio, riducendo gli adempimenti a carico delle amministrazioni e, soprattutto, concentrando il lavoro di quantificazione sui provvedimenti destinati ad avere maggiore impatto sui cittadini e sulle imprese.

SCHEDE BILANCI
MINISTERI

SCHEDA BILANCIO

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

RELAZIONE ANNUALE SUL BILANCIO COMPLESSIVO DEGLI ONERI INFORMATIVI – ANNO 2015

1. Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 di recepimento della 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva “Seveso III”).

L'intervento recepisce la direttiva 2012/18/UE (cosiddetta direttiva “Seveso III”), abrogando la precedente disciplina in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Secondo i dati dell'Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disponibili sul sito web del medesimo Ministero¹ (aggiornati al 31 dicembre 2014), la normativa Seveso si applica a 1.112 siti industriali nazionali, principalmente nei settori chimico e petrolchimico.

L'intervento in esame è finalizzato ad ottemperare agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e si propone di rafforzare ulteriormente il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, in particolare con l'adozione di ulteriori misure precauzionali volte a prevenire il rischio di incidenti.

Le principali innovazioni introdotte dall'intervento in commento riguardano:

- l'adeguamento al Regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele, in vigore dal 1 giugno 2015, e l'introduzione di una procedura istruttoria specifica per la valutazione di pericolosità delle sostanze;
- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento da parte del MATTM per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta;
- il rafforzamento del sistema dei controlli attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti;
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

1.1 ATTIVITÀ STANDARD DA QUANTIFICARE

Obbligo informativo 1: Integrazione del documento di valutazione dei rischi per le attività di cui all'allegato A al D.lgs. n. 334/99, in cui sono presenti sostanze pericolose sotto le soglie di cui all'allegato 1 (obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.334/99, non previsto dalla direttiva 96/85/CE)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

¹ <http://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0>

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione integrazione del documento di valutazione dei rischi ex decreto legislativo n.81/2008	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	B	100
Totale			100

Popolazione: circa 8000 siti di attività con presenza di sostanze pericolose sotto soglia

Frequenza: per ogni sito di attività almeno una integrazione del documento per modifiche significative, ogni cinque anni

Obbligo informativo 2: Rinnovo periodico della notifica, del rapporto di sicurezza e del Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti. Nell'intervento regolatorio in esame (art 13, comma 3; art.14, comma 3, e art. 15, comma 7), in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2012/18/UE, si prevede l'eliminazione dell'obbligo di rinnovo dei documenti citati, nel caso in cui gli stessi soddisfino i criteri previsti e restino invariati. Nel caso del Rapporto di Sicurezza possono essere presentate solo le parti variate (art.15, comma 7).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
2.1. Predisposizione notifica	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	500*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		
	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
2.2. Predisposizione Rapporto di sicurezza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	25000*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		
	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
2.3. Predisposizione Documento di Politica di	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	A	8000

Prevenzione degli Incidenti Rilevanti			
TOTALE			33500**

* Il costo medio stimato dell'onere informativo individua il costo complessivo riferito a tutte le attività amministrative previste, non essendo stato possibile quantificare in questa sede i costi dei singoli oneri.

** Attesa la complessità e la atipicità dei documenti (Notifica, rapporto di sicurezza e documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti) oggetto della stima dei costi, si è ritenuto opportuno effettuare tale stima in base ad una valutazione dei costi effettivi sostenuti dai gestori degli stabilimenti per le medesime attività, non risultando pienamente applicabili gli importi riportati nelle Linee guida per l'individuazione degli oneri informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi.

Popolazione: per gli oneri 2.1 e 2.3, 222 stabilimenti (pari al 20% dei 1112 stabilimenti esistenti al 31 dicembre 2014); per l'onere 2.2, 113 stabilimenti (pari al 20% dei 567 stabilimenti di soglia superiore esistenti al 31 dicembre 2014)

Frequenza: per l'onere 2.1, rinnovo della Notifica ogni 3 anni; per l'onere 2.2 rinnovo del Rapporto di sicurezza ogni 5 anni; per l'onere 2.3 rinnovo del Documento di Politica di prevenzione ogni 2 anni;

Obbligo informativo 3: Trasmissione del Rapporto di Sicurezza alla Regione al fine di fornire informazioni alla popolazione interessata. Tale obbligo, già previsto al comma 9 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 334/99, viene eliminato. Nell'intervento in esame si dispone, in conformità alla direttiva 2012/18/UE, che il Rapporto di Sicurezza sia reso disponibile al pubblico su richiesta. Tale compito è affidato al CTR che cura l'istruttoria del Rapporto di Sicurezza (art. 23, comma 4).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Trasmissione Rapporto	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	50
TOTALE			50

Popolazione: 567 Stabilimenti di soglia superiore al 31 dicembre 2014

Frequenza: ogni cinque anni

Obbligo informativo 4: Predisposizione del rapporto integrato di sicurezza portuale e trasmissione, per l'adozione, all'autorità portuale o marittima ai fini degli adempimenti previsti dal D.M. n. 293 del 16/05/2001 (regolamento porti), pubblicato in G.U. n. 165 del 18/07/2001, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, del D.lgs. 334/99.

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione Rapporto integrato di sicurezza portuale	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	25000*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		
	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
TOTALE			25000**

* Il costo medio stimato dell'onere informativo individua il costo complessivo riferito a tutte le attività amministrative previste, non essendo stato possibile quantificare in questa sede i costi dei singoli oneri.

** Attesa la complessità e la atipicità dei documenti (Notifica, rapporto di sicurezza e documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti) oggetto della stima dei costi, si è ritenuto opportuno effettuare tale stima in base ad una valutazione dei costi effettivi sostenuti dai gestori degli stabilimenti per le medesime attività, non risultando pienamente applicabili gli importi riportati nelle Linee guida per l'individuazione degli oneri informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi.

Popolazione: 80 attività e stabilimenti siti nei porti industriali, petroliferi e commerciali in cui sono presenti sostanze pericolose

Frequenza: Ogni 5 anni

Obbligo informativo 5: Obbligo di presentazione SCIA di cui all'art. 4 DPR 151/2011 (regolamento di prevenzione incendi) per gli stabilimenti di soglia superiore soggetti ai controlli di prevenzione incendi

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Presentazione SCIA prevenzione incendi	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	A	3300*

	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
TOTALE			3300

** Il costo medio stimato dell'onere informativo comprende le tariffe dovute dal gestore al Ministero dell'interno per l'esame del progetto e la SCIA, stimate pari mediamente a 3000 euro*

Popolazione: 95% dei 567 Stabilimenti di soglia superiore al 31 dicembre 2014, pari a 538 stabilimenti

Frequenza: Ogni 5 anni

L'eliminazione degli oneri numero 1, 4 e 5 discende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, mentre l'eliminazione degli oneri numero 2 e 3 è prevista dalla direttiva.

Il Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 prevede invece l'introduzione dei seguenti nuovi obblighi informativi:

Obbligo informativo 6: Per i gestori interessati da "effetto domino" si introduce al comma 4, lett. b), dell'articolo 19 dell'intervento in esame, l'obbligo di cooperare alla diffusione delle informazioni per le popolazioni e per i siti adiacenti, in recepimento dell'articolo 9, paragrafo 3, lett. b) della direttiva.

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione materiale informativo	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	B	150
Comunicazione	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	M	30
Totale			180

Popolazione: stabilimenti potenzialmente soggetti a effetto domino: 2 aree attualmente individuate per un totale di 8 stabilimenti

Frequenza: Si stima che tale numero di stabilimenti possa essere individuato ogni tre anni

Obbligo informativo 7: con il "modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23" di cui all'allegato 5 all'intervento in esame, alle sezioni d, quadro 3, e g sono richieste al gestore, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 334/99, ulteriori informazioni sullo stato dei controlli effettuati sullo stabilimento, come richiesto dalla direttiva.

rivolto a: IMPRESE

effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

costo medio:

attività / spese vive	attività standard corrispondente	onerosità (b/m/a)	costo (€)
predisposizione documento*	c. predisposizione documento tecnico	B	150
totale			150

* Si precisa che la trasmissione di tale documento è effettuata nell'ambito della trasmissione della notifica alle autorità competenti disposta dalla direttiva 2012/18/UE, già prevista dalla direttiva 96/82/CE.

Popolazione: 1112 stabilimenti al 31 dicembre 2014

Frequenza: in occasione del rinnovo della Notifica, ogni 3 anni

Obbligo informativo 8: riesame e, se necessario, aggiornamento, almeno ogni due anni, del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (DPPIR) previsto al comma 4, dell'articolo 14 a carico dei gestori, già previsto all'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 334/99

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: MANTENIMENTO DI UN ONERE AMMINISTRATIVO NON PREVISTO DALLA DIRETTIVA

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Riesame e, se necessario, aggiornamento del DPPIR	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	A	2000
Totale			2000

Popolazione: 222 stabilimenti (pari al 20% dei 1112 stabilimenti esistenti al 31 dicembre 2014)

Frequenza: ogni due anni in caso di modifiche significative dello stabilimento

Obbligo informativo 9: aggiornamento della notifica e del modulo informativo nei casi previsti all'articolo 13, comma 7, lett. d), limitatamente alle informazioni di cui alle lettere d), e) f) e g) del comma 2, e di cui al comma 4 dell'articolo 13, come previsto dall'articolo 6 del Dlgs. n. 334/99

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: MANTENIMENTO DI UN ONERE AMMINISTRATIVO NON PREVISTO DALLA DIRETTIVA

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione notifica	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	400*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		
	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
TOTALE			400

* Il costo medio stimato dell'onere informativo individua il costo complessivo riferito a tutte le attività amministrative previste, non essendo stato possibile quantificare in questa sede i costi dei singoli oneri.

Popolazione: 111 stabilimenti (pari al 10% dei 1112 stabilimenti esistenti al 31 dicembre 2014)

Frequenza: ogni anno

Obbligo informativo 10: predisposizione del Rapporto preliminare di sicurezza per i nuovi stabilimenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 e per le modifiche degli stabilimenti di soglia superiore di cui all'articolo 18, come previsto dagli articoli 9 e 10 del Dlgs. n. 334/99.

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: MANTENIMENTO DI UN ONERE AMMINISTRATIVO NON PREVISTO DALLA DIRETTIVA

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione Rapporto di sicurezza preliminare	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	2000*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		
	G. Trasmissione alla pubblica		

	amministrazione o a soggetti terzi		
TOTALE			2000

** Il costo medio stimato dell'onere informativo individua il costo complessivo riferito a tutte le attività amministrative previste, non essendo stato possibile quantificare in questa sede i costi dei singoli oneri. L'onere è quantificato in relazione all'eventuale incremento dei costi determinato dalla presentazione, in via preliminare, di alcune sezioni del rapporto di sicurezza*

Popolazione: 28 stabilimenti (pari al 5% dei 567 stabilimenti di soglia superiore esistenti al 31 dicembre 2014)

Frequenza: ogni anno (l'obbligo si applica ai nuovi stabilimenti di soglia superiore, come previsto all'art. 16, comma 1, o agli stabilimenti di soglia superiore, in caso di modifiche con aggravio del rischio di cui all'articolo 18).

In sintesi, l'introduzione degli oneri n. 6 e 7 discende dalla direttiva, mentre il mantenimento degli oneri 8, 9 e 10 deriva da una scelta motivata dell'Amministrazione.

1.2 BILANCIO ONERI PER DECRETO LEGISLATIVO 26 GIUGNO 2015, N. 105 DI RECEPIMENTO DELLA 2012/18/UE RELATIVA AL CONTROLLO DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE (DIRETTIVA "SEVESO III")

Obblighi informativi eliminati

Tenuto conto del costo stimato per ciascun obbligo amministrativo eliminato, si riporta il seguente calcolo dei costi annui complessivi eliminati per tutti gli impianti interessati:

- 1) $(100 \text{ €} \times 8.000) : 5 \text{ anni} = - 160.000 \text{ euro/anno}$
- 2.1) $(500 \text{ €} \times 222) : 3 \text{ anni} = - 37.000 \text{ euro/anno}$
- 2.2) $(25.000 \text{ €} \times 113) : 5 \text{ anni} = - 565.000 \text{ euro/anno}$
- 2.3) $(8.000 \text{ €} \times 222) : 2 \text{ anni} = - 888.000 \text{ euro/anno}$
- 3) $(50 \text{ €} \times 567) : 5 \text{ anni} = - 5.670 \text{ euro/anno}$
- 4) $(25.000 \text{ €} \times 80) : 5 \text{ anni} = - 400.000 \text{ euro/anno}$
- 5) $(3.300 \text{ €} \times 538) : 5 \text{ anni} = - 355.080 \text{ euro/anno}$

Il risparmio totale conseguito è pertanto stimato pari a 2.410.750 euro per ogni anno.

Obblighi informativi introdotti

Per quanto riguarda i nuovi obblighi amministrativi introdotti, si riporta di seguito il relativo calcolo dei costi annuali complessivi:

- 6) $(180 \text{ €} \times 8) : 3 \text{ anni} = + 380 \text{ euro}$

- 7) (150 € x 1112) : 3 anni = + 55.600 euro/anno
- 8) (2000 € x 222) : 2 anni = + 222.000 euro/anno
- 9) (400 € x 111) = + 44.400 euro/anno
- 10) (2.000 € x 28) = + 56.000 euro/anno.

Il costo totale degli obblighi informativi introdotti è pertanto stimato pari a 378.380 euro per ogni anno. Il Bilancio finale complessivo dei costi amministrativi totali relativo al presente intervento regolatorio consente di individuare un risparmio totale stimato pari a 2.032.370 euro per ogni anno.

Per quanto riguarda il Bilancio finale riferito ai soli obblighi eliminati, introdotti o mantenuti dalla normativa nazionale, senza espresso riferimento alle disposizioni di cui alla direttiva, si riporta la tabella seguente:

Obbligo informativo						Costi totali €/anno	
N.	Denominazione	Rivolto a	Costo medio €	Popolazione (attività/stabilimenti)	Frequenza	Introdotti	Eliminati
1	integrazione del documento di valutazione dei rischi per le attività di cui all'allegato A al D.lgs. n. 334/99, in cui sono presenti sostanze pericolose sotto le soglie di cui all'allegato I (obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.334/99)	Imprese	100	8.000	Ogni 5 anni		- 160.000
4	Predisposizione del rapporto integrato di sicurezza portuale e trasmissione, per l'adozione, all'autorità portuale o marittima ai sensi del D.M. n. 293 del 16/05/2001	Imprese	25.000	80	Ogni 5 anni		- 400.000
5	Obbligo di presentazione SCIA di cui all'art. 4 DPR 151/2011 per gli stabilimenti di soglia superiore soggetti ai controlli di prevenzione incendi	Imprese	3.300	538	Ogni 5 anni		- 355.080
8	Riesame e aggiornamento, almeno ogni due anni, del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (DPPIR) previsto al comma 4 dell'articolo 14	Imprese	2.000	222	Ogni 2 anni	+ 222.000	
9	Aggiornamento della Notifica e del modulo informativo nei casi previsti all'articolo 13, comma 7, lett. d), limitatamente alle informazioni di cui alle lettere d), e) f) e g) del	Imprese	400	111	Ogni anno	+ 44.400	

	comma 2, e di cui al comma 4 dell'articolo 13						
10	Predisposizione del Rapporto preliminare di sicurezza per i nuovi stabilimenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 e per le modifiche degli stabilimenti di soglia superiore di cui all'articolo 18	Imprese	2.000	28	Ogni anno	+ 56.000	
					Saldo	- 592.680	

Si evidenzia che il saldo riporta un risparmio finale pari a 592.680 euro, per ogni anno di applicazione dell'intervento regolatorio in esame.

2. Articolo 18 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

L'articolo 18 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, c.d. "Collegato ambientale", ha introdotto nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 68-*bis* concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi.

La norma in questione impone per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, l'obbligo di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali fissati con il DM 11 aprile 2008 relativo al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Prima dell'introduzione di detta normativa, le disposizioni contenute nei diversi DM emanati per definire i Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, erano applicate dalle Pubbliche Amministrazioni su base volontaria.

L'introduzione della normativa in parola, rende obbligatorio il raggiungimento dei predetti obiettivi attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali relative a talune categorie di forniture e affidamenti contenute nei seguenti decreti:

- DM 23 dicembre 2013 – Illuminazione pubblica;
- DM 13 dicembre 2013 – attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio;
- DM 7 marzo 2012 – servizi energetici per gli edifici.

Con la medesima disposizione normativa, detto obbligo è esteso al 50% del valore delle gare d'appalto - sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario - previste per talune categorie di forniture e affidamenti oggetto dei seguenti decreti recanti criteri ambientali minimi:

- DM 13 febbraio 2014 – affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- DM 13 febbraio 2014 – forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro;
- DM 13 dicembre 2013 – affidamento del servizio di gestione del verde pubblico;
- DM 4 aprile 2013 – carta per copia e carta grafica;
- DM 25 luglio 2011 – ristorazione collettiva e derrate alimentari;
- DM 24 maggio 2012 – affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene;
- DM 22 febbraio 2011 – prodotti tessili;
- DM 22 febbraio 2011 – arredi per ufficio;
- DM 5 febbraio 2015 – arredo urbano;

- DM 24 dicembre 2015 – edilizia
- DM 24 dicembre 2015 - ausili per l'incontinenza.

Si rappresenta che le disposizioni in questione non introducono livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello europeo.

DM 23.12.2013 "CAM Illuminazione Pubblica"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica.

Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente.

Obbligo informativo: DM 23.12.2013 "CAM Illuminazione Pubblica"			
Rivolto a: <u>IMPRESE</u>			
Effetto del provvedimento: <u>INTRODUZIONE</u>			
Costo medio:			
Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Presentazione della copia della documentazione tecnica	E. Copia della Documentazione	B	3
Consegna documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			13
Popolazione: <u>NON DEFINIBILE ALLO STATO</u>			
Frequenza: <u>UNA SOLA VOLTA</u>			

DM 13.12.2013 "CAM attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio.

Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente.

Obbligo informativo: DM 13.12.2013 "CAM attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio"			
Rivolto a: <u>IMPRESE</u>			
Effetto del provvedimento: <u>INTRODUZIONE</u>			
Costo medio:			
Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Compilazione Dichiarazione	B. Compilazione di Modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10

Consegna dichiarazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			20
Popolazione: <u>NON DEFINIBILE ALLO STATO</u>			
Frequenza: <u>UNA SOLA VOLTA</u>			

DM 7.3.2012 "CAM Servizi Energetici Edifici"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento. Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente.

Obbligo informativo: DM 7.3.2012 "CAM Servizi Energetici Edifici"			
Rivolto a: <u>IMPRESE</u>			
Effetto del provvedimento: <u>INTRODUZIONE</u>			
Costo medio:			
Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Presentazione della copia della documentazione tecnica	E. Copia della Documentazione	B	3
Consegna documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			13
Popolazione: <u>NON DEFINIBILE ALLO STATO</u>			
Frequenza: <u>UNA SOLA VOLTA</u>			

DM 24.12.2015 "CAM Ausili per l'incontinenza"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per le forniture di ausili per l'incontinenza. Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente.

Obbligo informativo: DM 24.12.2015 "CAM Ausili per l'incontinenza"			
Rivolto a: <u>IMPRESE</u>			
Effetto del provvedimento: <u>INTRODUZIONE</u>			
Costo medio:			
Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Presentazione della copia della documentazione tecnica	E. Copia della Documentazione	B	3
Consegna documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			13
Popolazione: <u>NON DEFINIBILE ALLO STATO</u>			

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

DM 24.12.2015 "CAM Edilizia"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi, allegando, laddove pertinente, relazioni e elaborati grafici.

Obbligo informativo: DM 24.12.2015 "CAM Edilizia"

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Presentazione della copia della documentazione tecnica	E. Copia della Documentazione	B	3
Consegna documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			13

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

DM 5.2.2015 "CAM Arredo Urbano"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano.

Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente.

Obbligo informativo: DM 5.2.2015 "CAM Arredo Urbano"

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Presentazione della copia della documentazione tecnica	E. Copia della Documentazione	B	3
Consegna documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			13

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

DM 13.2.2014 "CAM Affidamento Gestione Rifiuti Urbani"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente.

Obbligo informativo: DM 13.2.2014 "CAM Affidamento Gestione Rifiuti Urbani"

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Compilazione Dichiarazione	B. Compilazione di Modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Consegna dichiarazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			20

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

DM 13.2.2014 "CAM cartucce e toner"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro.

Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente.

Obbligo informativo: DM 13.2.2014 "CAM cartucce e toner"

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Compilazione Dichiarazione	B. Compilazione di Modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Consegna dichiarazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			20

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

DM 13.12.2013 "CAM Verde Pubblico"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti - aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione.

Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente (in particolare nel caso dell'appalto del servizio, è richiesta, all'impresa esecutrice, la presentazione di una relazione annuale).

Obbligo informativo: DM 13.12.2013 "CAM Verde Pubblico"

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Rapporto sull'esecuzione del servizio oggetto di affidamento	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	410
Presentazione della copia della documentazione tecnica	E. Copia della Documentazione	B	3
Consegna Rapporto	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			423

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: PERIODICA

DM 4.4.2013 "CAM Carta"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per l'acquisto di carta per copia e carta grafica.

Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente.

Obbligo informativo: DM 4.4.2013 "CAM Carta"

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Compilazione Dichiarazione	B. Compilazione di Modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Consegna dichiarazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			20

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

DM 24.5.2012 "CAM Servizi e Prodotti per le Pulizie"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.

Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente.

Obbligo informativo: DM 24.5.2012 "CAM Servizi e Prodotti per le Pulizie"

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Presentazione della copia della documentazione tecnica	E. Copia della Documentazione	B	3
Consegna documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			13

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

DM 25.7.2011 "CAM Ristorazione Collettiva"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per la Ristorazione collettiva e derrate alimentari.

Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente (in particolare, nel caso dell'appalto del servizio, è richiesto un rapporto semestrale all'impresa esecutrice).

Obbligo informativo: DM 25.7.2011 "CAM Ristorazione Collettiva"

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Rapporto sull'esecuzione del servizio oggetto di affidamento	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	410
Presentazione della copia della documentazione tecnica	E. Copia della Documentazione	B	3
Consegna documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			423

Popolazione:	<u>NON DEFINIBILE ALLO STATO</u>
Frequenza:	<u>PERIODICA</u>

DM 25.7.2011 "CAM Serramenti"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per l'acquisizione dei Serramenti esterni. Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente.

Obbligo informativo: DM 25.7.2011 "CAM Serramenti esterni"

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Presentazione della copia della documentazione tecnica	E. Copia della Documentazione	B	3
Consegna documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			13

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

DM 22.2.2011 "CAM Arredi per Ufficio"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per la fornitura di arredi per ufficio. Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente.

Obbligo informativo: DM 22.2.2011 "CAM Arredi per Ufficio"

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Presentazione della copia della documentazione tecnica	E. Copia della Documentazione	B	3
Consegna documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			13

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

DM 22.2.2011 "CAM Tessili"

Il CAM in questione si applica alle gare di appalto per la fornitura di prodotti tessili.

Le imprese che partecipano alle relative gare d'appalto, debbono dichiarare la conformità alle performance ambientali richieste dai criteri ambientali minimi e i mezzi con i quali ne dimostreranno la conformità in sede di aggiudicazione provvisoria o, a seconda dei criteri ambientali, successivamente.

Obbligo informativo: DM 22.2.2011 "CAM Tessili"			
Rivolto a: <u>IMPRESE</u>			
Effetto del provvedimento: <u>INTRODUZIONE</u>			
Costo medio:			
Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Presentazione della copia della documentazione tecnica	E. Copia della Documentazione	B	3
Consegna documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			13
Popolazione:	<u>NON DEFINIBILE ALLO STATO</u>		
Frequenza:	<u>UNA SOLA VOLTA</u>		

BILANCIO

Obbligo informativo			Costo Medio	P o p	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	DM 24.12.2015 "CAM Edilizia"	Imprese			1	13	
2	DM 24.12.2015 "CAM Ausili per l'incontinenza"	Imprese			1	13	
3	DM 5.2.2015 "CAM Arredo Urbano"	Imprese			1	13	
4	DM 13.2.2014 "CAM cartucce e toner"	Imprese			1	20	
5	DM 13.2.2014 "CAM Affidamento Gestione Rifiuti Urbani"	Imprese			1	20	
6	DM 23.12.2013 "CAM Illuminazione Pubblica"	Imprese			1	13	
7	DM 13.12.2013 "CAM Information Technology"	Imprese			1	20	
8	DM 13.12.2013 "CAM Verde Pubblico"	Imprese			Periodica	423	
9	DM 4.4.2013 "CAM Carta"	Imprese			1	20	
10	DM 24.5.2012 "CAM Servizi e Prodotti Pulizie"	Imprese			1	13	
1	DM 7.3.2012 "CAM Servizi Energetici Edifici"	Imprese			1	13	
12	DM 25.7.2011 "CAM Ristorazione Collettiva"	Imprese			Periodica	423	
13	DM 25.7.2011 "CAM Serramenti Esterni"	Imprese			1	13	
14	DM 22.2.2011 "CAM Arredi per Ufficio"	Imprese			1	13	
15	DM 22.2.2011 "CAM Tessili"	Imprese			1	13	
Saldo						1043	

SCHEDA BILANCIO
MINISTERO DELLA DIFESA

ALLEGATO 3

Obbligo Informativo relativo al DI 11 maggio 2015, n. 82, che definisce i criteri per l'accertamento della idoneità ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 1 ottobre 2012, n. 177.

Rivolto a: Imprese

Effetto del provvedimento: Introduzione

Costo medio

Attività / spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo €
Reperimento del modello di domanda di cui all'art. 11 del decreto scaricabile online	A Acquisizione della modulistica	B	10
Compilazione del modello di domanda attestante il possesso dei requisiti generali, dei requisiti speciali e della certificazione di qualità aziendale,	B Compilazione modulo istanza/denuncia/comunicazione	B	30
Predisposizione di un'autocertificazione attestante l'iscrizione dell'operatore economico nel registro delle imprese, con indicazione dell'attività di bonifica di ordigni bellici inesplosi.	C Predisposizione rapporto/ relazione/ documento tecnico	B	140
Presentazione referenze bancarie	E Copia della documentazione	B	3
È prevista la presentazione della richiesta anche via Posta Elettronica Certificata, modalità che semplifica l'inoltro della stessa, stante l'obbligo di dotarsi di PEC gravante su tutti gli operatori economici ai sensi dell'art. 5 d.L. 179/2012, conv in legge 221/2012	G Trasmissione alla Pubblica Amministrazione o a terzi	B	10
TOTALE			193

Popolazione:

38 operatori economici hanno presentato istanza

Frequenza:

0,25 (verifica biennale con reiterazione istanza a carico dell'operatore economico)

ALLEGATO 3 N. 2) MODELLO DI BILANCIO

Obbligo informativo		Rivolto a ¹	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi Totali	
N.	Denominazione					Introdotti	Eliminati
2	Discendente dal DI 11 maggio 2015, n. 82, sui criteri per l'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.	I	193	38	0,50	3667	0
Saldo						3667	

¹ C = Cittadini; I = Imprese.

SCHEDA BILANCIO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BILANCIO COMPLESSIVO ONERI INFORMATIVI PER L'ANNO 2015

A	DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA RECANTE "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA, A NORMA DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247".
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obbligo Informativo			Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione	Rivolto a ^{G)}				Introdotti	Eliminati
1	Domanda al Consiglio dell'ordine di appartenenza per l'iscrizione negli elenchi degli avvocati specialisti (Articolo 6 del D.M. di Regolamento) A REGIME	C	€ 43,00	5.000	1	215.000,00	-
2	3 - Domanda di partecipazione al corso di formazione di specializzazione organizzato dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo, necessario per l'iscrizione negli elenchi degli "avvocati specialisti" (Articolo 7 del D.M. di Regolamento) A REGIME	C	€ 43,00	2.300	1	98.900,00	-
3	Domanda al Consiglio dell'ordine per il mantenimento del titolo di "avvocato specialista" con cadenza triennale (Articolo 9, comma 1, del D.M. di Regolamento) A REGIME	C	€ 43,00	43.000	0,33	610.170,00	-
4	Domanda di partecipazione ai corsi di formazione continua, necessari per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi degli "avvocati specialisti" (Articolo 10 del D.M. di Regolamento) A REGIME	C	€ 43,00	20.000	0,33	283.800,00	-
Saldo						€	1.207.870,00

B	Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obbligo Informativo			Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione	Rivolto a ^{G)}				Introdotti	Eliminati
1	Il gestore della vendita telematica trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonché i dati identificativi dei relativi offerenti (Art. 7, comma 3)	C	€ -	100	1	-	-
2	Il gestore della vendita telematica trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonché i dati identificativi dei relativi offerenti (Art. 7, comma 1)	C	€ 23,00	30	1	690,00	-
3	Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della vendita telematica trasmette al responsabile i dati indicati nel registro e relativi agli eventi verificatisi nel corso dell'anno precedentei (Articolo 9, comma 3)	C	€ 23,00	100	1	2.300,00	-
Saldo						€	2.990,00

C	DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA DIFESA D'UFFICIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obbligo Informativo			Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione	Rivolto a ^{G)}				Introdotti	Eliminati
1	Possibilità per gli iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio dell'obbligo stabilito dal provvedimento che riguarda la trasmissione di documenti ed informazioni agli organismi o associazioni forensi.(Art. 2)	C	€ 85,60	12.000	1	1.027.200,00	-
Saldo						€	1.027.200,00

D	MODALITA' INFORMATICHE PER LE DOMANDE DI ISCRIZIONE E PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI, DELL'ALBO DEI PERITI PRESSO IL TRIBUNALE, DELL'ELENCO DEI SOGGETTI SPECIALIZZATI PER LA CUSTODIA E LA VENDITA DEI BENI PIGNORATI E DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA (Art. 16-novies del D.L. 179/2012)
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obbligo Informativo			Costo medio (Quota eliminata)	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione	Rivolto a ^{G)}				Introdotti	Eliminati
1	Modifica delle modalità di iscrizione agli albi dei CTU, Periti, Custodi e IVG (DL 83/2015)	I	€ 58,00	20.000	1	-	1.160.000,00
Saldo							-1.160.000,00

TOTALE ONERI AMMINISTRATIVI 2015 (A+B+C+D)						€	1.078.060,00
SOMMA IN COMPENSAZIONE DEL SALDO NEGATIVO ONERI AMMINISTRATIVI ANNO 2014						€	232.696,00
TOTALE						€	1.310.756,00

SCHEDA BILANCIO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

BILANCIO DEGLI ONERI INTRODOTTI ED ELIMINATI

1) ONERI INTRODOTTI ED ELIMINATI

Obbligo informativo: Presentazione della domanda di assunzione a carico degli aspiranti docenti (legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 c. 103)

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento: Introduzione
 Eliminazione
 Modifica (*specificare*): _____

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.)
Accesso alla sezione "Istanze on-line"	A. Acquisizione della modulistica	B	15
Accesso al modulo di domanda			5
Visualizzazione dati anagrafici e di recapito	B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	5
Compilazione domanda di assunzione			15
Conferma e invio domanda	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			50

Popolazione: Gli aspiranti docenti destinatari del Piano straordinario di assunzioni previsto dal presente intervento regolatorio sono stimabili in circa 100.000 soggetti.

Frequenza: Una tantum.

2) BILANCIO COMPLESSIVO

Obbligo informativo			Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione	Rivolto a ⁽¹⁾				Introdotti	Eliminati
1	Presentazione della domanda di assunzione a carico degli aspiranti docenti	C	12,5 €	100.000	1	1.250.000 €	
Saldo						1.250.000 €	

⁽¹⁾ C = Cittadini; I = Imprese.

SCHEDA BILANCIO
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BILANCIO DEGLI ONERI INTRODOTTI ED ELIMINATI

1) ONERI INTRODOTTI ED ELIMINATI

BILANCIO COMPLESSIVO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI - DG inclusione e politiche sociali															
Provvedimento	Disposizione	Contenuto	Oneri amministrativi	Tipologia di azione Eliminazione (-1) Introduzione (+1)	Stima del costo medio degli oneri (CMO)					Stima della numerosità annua			Costi amministrativi annuali (in euro) G=C*F		
					Attività standard	Stima dell'onerosità delle attività	Quantificazione costo (in euro) A	Costi vivi (in euro) B	Totale CMO C=(A+B)	Popolazione* D	Frequenza annua E	Numerosità F=(D*E)	Totali parziali	Saldo generale	
DPCM 27 FEBBRAIO 2015, recante "Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. <i>bonus bebè</i>)"	Art. 4 (modalità di presentazione della domanda)	La domanda per l'assegno è presentata all'INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto. L'INPS assicura le modalità più idonee per facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact center	Presentazione della domanda secondo i modelli predisposti dall'INPS.	Introduzione	A	Acquisizione della modulistica	Basso	2,5	0	2,5	160.000	1	160.000	400000	400000
					B	Compilazione di moduli per la richiesta dell'assegno di natalità.	Basso	7,50	0	7,50	160.000	1	160.000	1200000	1200000
					G	Trasmissione alla P.A.	Basso	2,50	0	2,50	160.000	1	160.000	400000	400000
	Totale								12,50	0,00	12,50				2.000.000,00

BILANCIO COMPLESSIVO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI - DG inclusione e politiche sociali

Provvedimento	Disposizione	Contenuto	Oneri amministrativi	Tipologia di azione Eliminazione (-1) Introduzione (+1)	Stima del costo medio degli oneri					Stima della numerosità annual			Costi amministrativi (in euro) G=C*F		
					Attività standard	Stima dell'onerosità dell'attività	Quantificazione costo (in euro)	Costi vivi (in euro)	Totale CMD (C= A+B)						
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151	art.2	Estensione dell'applicabilità della legge 12 marzo 1999, n. 68 alle persone che percepiscono l'assegno ordinario di invalidità	viene meno l'accertamento delle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile	Eliminazione	A	Acquisizione modulistica	Basso	5	0	5	50.000	1	50.000	250.000	250.000
					B	Compilazione moduli	Alto	100,00	0	100,00	50.000	1	50.000	5.000.000	5.000.000
					E	Copia della documentazione	Basso	1,50	0	1,50	50.000	1	50.000	75.000	75.000
					G	Trasmissione alla P.A.	Basso	5,00	0	5,00	50.000	1	50.000	250.000	250.000
					L	Sottoposizione ad accertamento	Alto	30,00	0	30,00	50.000	1	50.000	1.500.000	1.500.000
							141,50	0,00					7.075.000,00	7.075.000,00	

Soppressione Albo centralinisti															
Provvedimento	Disposizione	Contenuto	Oneri amministrativi	Tipologia di azione Eliminazione (-1) Introduzione (+ 1)	Stima del costo medio degli oneri						Stima della numerosità annua			Costi amministrativi (in	
					Attività standard	Stima dell'onerosità dell'attività	Quantificazione costo (in euro)	Costi vivi (in euro)	Totale CMD (C= A+B)						
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151	art.12	Viene soppresso l'Albo dei centralinisti telefonici non vedenti	I privi della vista in possesso dell'abilitazione professionale di centralinista non vedente non dovranno più presentare istanza alle Direzioni territoriali ed interregionali del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione nell'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti.	Eliminazione	A	acquisizione modulistica	basso	5	0	5	110	1	110	550	550
					B	compilazione modulistica	basso	5,00	0	5,00	110	1	110	550	550
					G	trasmissione alla P.A.	basso	5,00	0	5,00	110	1	110	550	550
								15,00	0,00	15,00				1.650,00	1.650,00

2) BILANCIO COMPLESSIVO

Obbligo informativo			Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione	Rivolto a ⁽¹⁾				Introdotti	Eliminati
1	Domanda "bonus bebé" (DM 27 febbraio 2015)	C	12,5 €	160.000	1	2.000.000 €	
2	Accertamento commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile per i titolari di assegno di invalidità (D.lgs. 151/15)	C	141,5 €	50.000	1		7.075.000 €
3	Istanza iscrizione Albo centralinisti telefonici non vedenti (D.lgs. 151/15)	C	15,0 €	110	1		1.650 €
Saldo						- 5.076.650 €	

⁽¹⁾ C = Cittadini; I = Imprese.

**SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI**

Sono indicate, per completezza, anche le ulteriori segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e non sono oggetto della relazione di bilancio

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI
<p>D.Lgs. 04.03.2015, n. 23. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.</p>	<p>Confartigianato L'art. 6 del decreto introduce la c.d. "offerta di conciliazione", che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata al lavoratore in cambio della rinuncia all'impugnazione del licenziamento. Il comma 3 della norma ha disposto che la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro deve essere integrata da un'ulteriore comunicazione del datore di lavoro, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta o non avvenuta conciliazione, prevedendo anche una sanzione in caso di omessa comunicazione (da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato). Con nota n. 3845/2015 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la comunicazione è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore e che comunque non è dovuta in caso di risoluzione del rapporto nel corso del periodo di prova. L'art. 3, comma 4, del decreto prevede che al licenziamento per giustificato motivo e per giusta causa non si applica l'art. 7 della legge n. 604/1966, e cioè l'obbligo della procedura preventiva di comunicazione da parte del datore di lavoro alla DTL relativa all'intenzione di procedere al licenziamento, con successivo esperimento del tentativo di conciliazione.</p> <p>Confindustria Il D.Lgs. sul contratto a tutele crescenti introduce una semplificazione degli oneri amministrativi laddove esclude per questi lavoratori l'obbligo della procedura amministrativa preventiva davanti alla DTL di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 604/1966. La nuova procedura dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 introduce un onere di comunicazione aggiuntivo a favore della PA. Tuttavia, come opportunamente chiarito dalla nota del Ministero del Lavoro n. 3845 del 22 luglio 2015, tale onere deve essere svolto unicamente dai datori di lavoro che intendano avvalersi dello strumento dell'offerta di conciliazione.</p> <p>Confartigianato L'art. 3 elimina a partire dal 1° gennaio 2017 il c.d. regime di gradualità in materia di</p>
<p>D.Lgs. 14.09.2015, n. 151. Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione</p>	<p>Confartigianato L'art. 3 elimina a partire dal 1° gennaio 2017 il c.d. regime di gradualità in materia di</p>

delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

collocamento mirato. Da quella data, quindi, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti saranno tenuti in ogni caso ad avere alle loro dipendenze un lavoratore disabile, indipendentemente dall'effettuazione di una nuova assunzione, adempiendo ai relativi obblighi informativi (comunicazioni obbligatorie, prospetto informativo).

L'art. 10 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per i datori di lavoro che assumono disabili, affidando in via esclusiva all'INPS la gestione della procedura di erogazione, con conseguenti oneri informativi nei confronti dell'Istituto.

L'art. 15 prevede a partire dal 1° gennaio 2017 la tenuta del LUL in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro, andando a sostituire quelli esistenti. Al momento, la mancata emanazione del DM attuativo non consente di valutare l'impatto della disposizione.

L'art. 23, comma 3, dispone che le informazioni raccolte tramite gli strumenti per il controllo a distanza sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli.

L'art. 18 dispone l'abrogazione dell'autorizzazione per l'impiego di lavoratori italiani all'estero.

L'art. 23, comma 2, esclude l'obbligatorietà dell'accordo sindacale o dell'autorizzazione amministrativa in relazione agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Osservazioni Confindustria

In generale non ci sono semplificazioni, né sostanziali, né procedurali.

Per quanto riguarda la parte del collocamento mirato, non è ancora possibile stimare gli oneri che saranno previsti a carico delle imprese dall'art. 5, co. 1, lett. b) e dall'art. 10, in quanto, come riconosciuto dallo stesso Ministero nella relazione sul bilancio, non sono stati ancora emanati i decreti interministeriali attuativi. In ogni caso è prevedibile che, per quanto riguarda l'art. 5, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 151/2015, le disposizioni attuative introdurranno oneri, di tipo amministrativo e finanziario, a carico delle imprese a fronte di non apprezzabili semplificazioni.

Il decreto comporta un'importante semplificazione per quanto riguarda la nuova disciplina dell'art. 4 della Legge n. 300/1970.

La nuova disciplina dei controlli a distanza esclude la necessità di preventiva autorizzazione –

	<p>anche amministrativa in caso di mancato raggiungimento di accordo sindacale in materia – per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, nonché per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.</p> <p>Inoltre, un'ulteriore semplificazione è stata introdotta a favore delle imprese multi localizzate nei casi in cui il provvedimento di autorizzazione amministrativa resta ancora necessario. La nuova disciplina accentra, infatti, la competenza in capo al Ministero del Lavoro, accentrando così in un'unica sede gli adempimenti amministrativi e realizzando un notevole alleggerimento degli oneri per le imprese multi localizzate, nonché rendendo più efficiente l'azione amministrativa.</p> <p>Al contrario, si ritiene negativa la nuova disciplina in materia di dimissioni in bianco. La nuova procedura informatica risulta, infatti, più onerosa rispetto a quella precedente e richiede adempimenti da parte del lavoratore più complessi rispetto alla disciplina precedente che consentiva di raggiungere il medesimo obiettivo in maniera più semplice attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie.</p>
<p>D.Lgs. 15.06.2015, n. 81.</p> <p>Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.</p>	<p>Confartigianato</p> <p>L'art. 49, comma 1, introduce per i committenti imprenditori o professionisti l'obbligo di acquistare i buoni lavoro con modalità esclusivamente telematiche.</p> <p>L'art. 49, comma 3, introduce l'obbligo per i committenti imprenditori e liberi professionisti di comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla DTL competente, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. A tal proposito il Ministero del Lavoro nella Nota direttoriale del 25 giugno 2015 ha chiarito che fino a quando non saranno definite le nuove procedure, le comunicazioni dovranno essere effettuate tramite gli Istituti previdenziali con le attuali modalità.</p> <p>Gli articoli 43, comma 7, e 45, comma 3, del decreto prevedono per l'apprendistato di primo e terzo livello l'esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa.</p> <p>Confindustria</p> <p>Gli adempimenti di cui agli artt. 6, 13, 15, 33, 35, 36 non sono oneri amministrativi, trattandosi per lo più di oneri di informazione a favore delle organizzazioni sindacali e comunque in larga parte preesistenti.</p>

<p>D.lgs. 14.09.2015, n. 148.</p> <p>Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.</p>	<p>Confartigianato</p> <p>Introduzione di un nuovo requisito soggettivo di anzianità aziendale per la CIGO e relativa comunicazione dei dati relativi ai lavoratori all'Inps.</p> <p>Riduzione dei termini di presentazione delle domande di CIGO: aumento della frequenza delle relative trasmissioni all'Inps per le causali ricorrenti (per es. maltempo in edilizia).</p>
<p>Confindustria</p> <p>Il D.lgs. n. 148/2015 e la legge n. 183/2014, pur non sembrando prevedere oneri amministrativi o informativi, introducono in realtà un notevole incremento di oneri (finanziari e sostanziali) per le imprese, oltre a non introdurre semplificazioni procedurali. In particolare:</p>	<p>a) la riduzione della durata della cassa integrazione comporta maggiori oneri derivanti dalla necessità di gestire le criticità derivanti dalla riduzione della copertura in termini finanziari (oneri retributivi e contributivi relativi al personale che non può essere collocato in cassa integrazione) e organizzativi (gestione del contenzioso relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro, non essendo stato semplificata la procedura del licenziamento collettivo);</p> <p>b) la modifica degli oneri contributivi (minima riduzione del contributo ordinario e forte incremento del contributo addizionale) ha incrementato gli oneri finanziari per le imprese;</p> <p>c) la riduzione della cassa integrazione incrementa il contenzioso inerente la gestione delle crisi e del personale, in assenza di ammortizzatori espulsivi (mobilità);</p> <p>d) la minore flessibilità nell'utilizzo degli ammortizzatori (es. impossibilità di cumulare CIGO e CIGS) comporta oneri organizzativi maggiori legati alla necessità di gestire situazioni di crisi in assenza di ammortizzatori sociali;</p> <p>e) il venir meno delle commissioni incaricate di decidere sulle richieste di CIGO comporta un minor controllo del procedimento da parte delle associazioni ed il prevedibile incremento di contenzioso avverso le decisioni delle direzioni dell'Inps;</p> <p>f) il venir meno della possibilità di chiedere la cassa integrazione in presenza di procedure concorsuali rende maggiormente complessa la gestione di fasi estremamente delicate;</p> <p>g) non sono state eliminate/semplificate le procedure esistenti (anzi, la parte</p>

	procedimentale risulta aggravata da termini eccessivamente stringenti)
D.Lgs. 14.09.2015, n. 150. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.	Confartigianato L'art. 32 del decreto prevede per le assunzioni con apprendistato di primo livello effettuate fino al 31 dicembre 2016: <ul style="list-style-type: none"> • la non applicazione il c.d. ticket licenziamento; • la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro; • il non versamento del contributo ASPi; • il non versamento dello 0,30% che può essere destinato ai Fondi Interprofessionali.
D. Lgs. 15.06.2015, n. 80. Conciliazione esigenze di cura vita e lavoro.	Confindustria Il riordino degli incentivi contributivi previsto nel D. Lgs. n. 150/2015 non fa altro che confermare quanto già previsto nella legge n. 92 del 2012 non operando, quindi, alcuna semplificazione rispetto a questa previgente disciplina. Confindustria Il D.Lgs. introduce la frazionabilità a ore del congedo parentale, ponendo a carico delle imprese nuovi oneri di natura organizzativa in ragione della riduzione dei termini di preavviso che passano da 15 giorni a 2 (se frazionato) a 5 (se fruito per l'intera giornata) e dell'assenza di una norma che permetta il differimento motivato della fruizione medesima da parte dell'azienda per ragioni tecniche, organizzative e produttive.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI
<p>D.L. 24.01.2015, n. 3. Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (Piccole e medie imprese innovative).</p>	<p>Confartigianato</p> <p>La procedura di attestazione dello status di impresa innovativa presenta diversi oneri che potrebbero essere alleggeriti, quali: la certificazione del bilancio da revisore contabile o società di revisione e i sistemi di attestazione dei requisiti innovativi, in quanto trattasi di informazioni di cui la PA è già in possesso.</p> <p>L'iscrizione alla sezione speciale, peraltro, allo stato non comporta particolari benefici per le imprese iscritte.</p> <p>La maggior parte degli oneri informativi sono rimandati alla normativa secondaria non ancora definita.</p> <p>CNA</p> <p>Con riferimento all'intervento promosso dall'art. 5 (Patent Box), va precisato che il monitoraggio sugli oneri è possibile data l'emaneazione dei seguenti atti di natura secondaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2015, n. 244; b) Provvedimento dell'Agazia delle Entrate del 10 novembre 2015, n. 144042; c) Circolare dell'Agazia delle Entrate del 1 dicembre 2015, n. 36/E; d) Provvedimento dell'Agazia delle Entrate prot. n. 2015/154278. <p>Nel merito, si fa presente che la modalità attuativa di ottenimento del beneficio comporta oneri amministrativi per le imprese. Si tratta, in particolare delle stima preliminare che le imprese più piccole demandano ad un consulente esterno al fine di individuare la quota di reddito agevolabile e, di conseguenza, la consistenza dell'agevolazione. Il costo minimo della valutazione preliminare, che è di fondamentale importanza per le imprese nella scelta di richiedere o meno il beneficio, va da un minimo di 1.000/1.500 euro. Inoltre, anche una volta effettuata la richiesta del beneficio, le imprese più piccole, che hanno fatto investimenti ridotti devono affidarsi a consulenti esterni, poiché non sono in grado di gestire l'intera procedura al loro interno.</p>

<p>D.M. 15.10.2015, n. 206. Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.</p>	<p>CNA Si segnala che il provvedimento in esame, che ha modificato in parte il precedente DM110/11, ha introdotto, tra gli altri, la scheda n. 23 relativa al dermografo per micropigmentazione. Per l'utilizzo dello stesso la scheda introduce l'obbligo di una formazione aggiuntiva per l'estetista, con relativa certificazione da parte del soggetto che eroga la formazione. Si introducono così precisi adempimenti amministrativi che comportano costi per gli operatori.</p> <p>Osservazioni Confartigianato Nessun onere aggiuntivo introdotto.</p>
<p>D.M. 24.03.2015, n. 60. Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume.</p>	<p>Osservazioni Confartigianato Non comporta nuovi oneri diretti a carico delle imprese.</p>
<p>D.P.R. 04.08.2015, n. 168. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.</p>	<p>Osservazioni Confartigianato Nessun nuovo onere introdotto.</p>
<p>D.Lgs. 06.08.2015, n. 130. Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).</p>	<p>Osservazioni Confartigianato Si confermano le osservazioni contenute nell'AIR.</p>

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI
<p>D.L. 24.01.2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Misure urgenti in materia di esenzione IMU.</p>	<p>CNA Occorre anzitutto specificare che gli atti normativi approvati nel corso dell'anno 2015, in materia fiscale, hanno generato semplificazioni in termini di adempimenti a carico delle imprese, non sempre corrisposte da altrettante riduzioni di oneri amministrativi. A ciò si aggiunge anche la difficoltà di procedere ad una precisa misurazione degli oneri connessi ai vari adempimenti introdotti, dal momento che il target di riferimento è orientato esclusivamente alle grandi imprese. Pertanto, si riporta, laddove possibile, la misurazione degli oneri amministrativi rilevati dalla nostra Confederazione. L'adempimento connesso al decreto in esame riguarda la registrazione del contratto di comodato per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta. Il costo totale per la predisposizione di un contratto di comodato con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate ammonta a 150 euro.</p>
<p>D.Lgs. 05.08.2015, n. 128. Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23.</p>	<p>CNA Posto che la disposizione in esame prevede l'accesso al regime di adempimento collaborativo per imprese con volumi d'affari superiori a 10 miliardi di euro, con riferimento all'interpello disapplicativo sull'abuso del diritto ipotizziamo una tariffa che varia dagli 800 euro circa a più di 50 mila euro, a seconda della tipologia e dei valori oggetto dello schema ritenuto potenzialmente elusivo. Al momento non è possibile procedere ad una precisa misurazione dal momento che tale adempimento riguarda un target di imprese abbastanza esiguo, con differenze e margini molto elevati.</p>
<p>D.Lgs. 24.09.2015, n. 156. Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.</p>	<p>CNA Tali misure esulano dalla nostra platea di contribuenti interessati dalle disposizioni in materia di CFC. Ad ogni modo, il passaggio dall'istanza di disapplicazione alla mera indicazione in dichiarazione delle partecipate estere rappresenta una concreta semplificazione che, tuttavia, è di difficile quantificazione in quanto esula dal nostro target di imprese. La revisione delle disposizioni in materia di contenzioso tributario non dovrebbe, a nostro avviso, contribuire a riduzioni o incrementi di oneri amministrativi a carico dei contribuenti.</p>
<p>D.Lgs. 24.09.2015, n. 157.</p>	<p>CNA</p>

<p>Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23.</p>	<p>Il processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali che operano a stretto contatto con il mondo delle imprese non dovrebbe incidere in misura considerevole sui servizi offerti.</p>
<p>D.Lgs. 24.09.2015, n. 159. Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23.</p>	<p>CNA L'onere a carico delle imprese che si avvalgono del servizio connesso alla lavorazione dell'istanza di rateazione si aggira intorno ai 100 euro richiesti per la mera presentazione della istanza, e dunque nella sola ipotesi di presentazione dell'autocertificazione per la temporanea difficoltà ad adempiere. Qualora il debito da rateizzare superi il limite di 50 mila euro, il costo della pratica di rateizzazione richiede una spesa aggiuntiva che varia da 100 a 400 euro a secondo della tipologia di rateizzazione effettuata in 72 ovvero in 120 rate e della documentazione da presentare. Da questo punto di vista il decreto legislativo n. 159/2015 non ha apportato ulteriori semplificazioni, dal momento che il limite fissato a 50 mila euro per la mera presentazione dell'autocertificazione riproduce la stessa soglia adottata a livello amministrativo da Equitalia a decorrere dal mese di maggio 2013.</p>
<p>D.Lgs. 31.03.2015, n. 42. Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.</p>	<p>Conftcommercio Con riferimento ai servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici prestati a consumatori finali (B2C), il paese di imposizione è quello di consumo, per cui, a partire dall'1 gennaio 2015, gli operatori che effettuano i suddetti servizi, versano l'Iva allo Stato membro di identificazione. Allo scopo di semplificare la gestione degli adempimenti, normalmente previsti per gli operatori e-commerce dall'articolo 35 ter del Dpr 633/72, la normativa europea ha quindi previsto la creazione da parte di ogni Stato comunitario di un portale web denominato Mini One Stop Shop (Moss), per l'assolvimento degli adempimenti Iva relativi alle operazioni predette. Il Moss è chiaramente una misura di semplificazione che evita agli operatori di doversi identificare in ogni Paese membro di consumo in cui sono effettuate le suddette prestazioni, registrandosi unicamente al portale web del proprio Stato membro di identificazione. Con provvedimento 30 settembre 2014 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stato, quindi, stabilito che i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, di tele-radiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o</p>

	<p>residenti nell'Unione europea, dovranno effettuare una procedura di registrazione, esclusivamente in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate: il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.</p>
<p>D.Lgs. 05.08.2015, n. 127. Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.</p>	<p>Confcommercio Il decreto introduce la possibilità, per la generalità dei soggetti passivi IVA, di ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili (lo "spesometro", la comunicazione delle operazioni con i Paesi "black list", gli elenchi Intrastat servizi), nel caso in cui decidano di avvalersi della fatturazione elettronica. Si tratta, dunque, di una facoltà, che, se esercitata, riduce taluni adempimenti, ma obbliga le imprese a modificare le proprie procedure contabili per adeguarsi alla fatturazione elettronica. Nell'art. 1 del decreto in oggetto viene stabilito che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica, dovranno essere definite le regole e soluzioni tecniche, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti. Il provvedimento, al momento, non è stato ancora emanato.</p> <p>Con l'art. 2 del medesimo decreto, viene introdotta la facoltà, per i commercianti al minuto, di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi. Nel caso di opzione per la trasmissione, oltre ad essere eliminati i medesimi adempimenti previsti per i soggetti che adottano la fattura elettronica ("spesometro", comunicazione delle operazioni con i Paesi "black list", elenchi Intrastat servizi, rimborsi Iva più veloci), verranno meno gli obblighi di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e di registrazione dei corrispettivi.</p> <p>Nel caso dei distributori automatici, invece, il decreto in oggetto introduce un nuovo obbligo amministrativo: per i gestori dei distributori automatici, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, a partire dal 2017, è obbligatoria.</p> <p>Confartigianato In attuazione della legge delega n. 23 del 2014, è previsto l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni effettuate</p>

	<p>attraverso distributori automatici. Sono introdotti, pertanto, nuovi oneri a carico delle imprese.</p>
<p>L. 28.12.2015, n. 208. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).</p>	<p>Confcommercio</p> <p>La legge di stabilità introduce taluni crediti di imposta (Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno, Art bonus – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, Installazione sistemi di video sorveglianza da parte di persone fisiche al di fuori di attività di lavoro autonomo e di impresa) a cui corrispondono nuovi adempimenti, da definire con provvedimento Dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>In tema di operazioni con paesi Black list, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avrà il compito di determinare modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all'Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE. Infine, viene demandato ad un decreto del MEF il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all'estero, necessarie a presidiare adeguatamente il contrasto all'evasione fiscale; ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate spetterà invece, il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della predetta norma e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.</p> <p>In tema di dichiarazione precompilata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie viene esteso anche ai soggetti non accreditati al Servizio Sanitario Nazionale, ma autorizzati; ● le università debbono comunicare le spese per la frequenza dei corsi universitari; ● le agenzie funebri debbono comunicare le spese sostenute per i servizi funebri.